La ricorrente sostiene, inoltre, che è evidente che il trasferimento di beni della NCHZ alla Via Chem e, successivamente, alla ricorrente non può essere considerato un tentativo di eludere la decisione di recupero della Commissione per due motivi. In primo luogo, la fattispecie è così distante dalla tipica fattispecie di elusione che persino la Commissione ammette di non aver elementi di prova circa l'intento di sottrarsi al recupero. In secondo luogo, essa giunge ciononostante alla conclusione che sussiste una continuità economica, così da estendere il recupero alla ricorrente. Tuttavia, l'affermazione della Commissione consegue da un'analisi erronea basata sull'interpretazione erronea dei singoli criteri, sull'inosservanza dell'onere della prova e sulla concezione errata della nozione generale di continuità economica nelle cause sugli aiuti di Stato.

Infine, la ricorrente sostiene che l'approccio della Commissione è distruttivo sul piano economico e inutile dal punto di vista del diritto sulla concorrenza. Ad avviso della ricorrente, la Commissione sta cercando di creare una giurisprudenza nuova e più severa, ai sensi della quale l'ambito di applicazione della transazione deve costituire il criterio decisivo, mentre il prezzo di vendita sarebbe, al massimo, un criterio sussidiario, qualora fosse preso in considerazione.

5. Quinto motivo vertente, in subordine, sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, 108, paragrafo 2, del TFUE e 14, paragrafo 1, del regolamento di procedura per mancata limitazione dell'estensione della decisione di recupero al 60 % dell'asserito aiuto di Stato.

6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 296 del TFUE per inadeguata motivazione con riferimento alla continuità economica.

La ricorrente fa valere che discende dalle osservazioni formulate in relazione al primo motivo che la motivazione della Commissione non consente al Tribunale di svolgere un controllo giurisdizionale della decisione impugnata e che la ricorrente non riesce a comprendere i motivi che hanno portato la Commissione a dichiarare la continuità economica.

Ricorso proposto il 12 marzo 2015 — Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE

(Causa T-122/15)

(2015/C 178/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: A. Glos, K. Lackhoff e M. Benzing, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della BCE del 5 gennaio 2015 (Az.: ECB/SSM/15/1 — 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/3), disponendo il mantenimento degli effetti della sostituzione della decisione della BCE del 1º settembre 2014 (Az.: ECB/SSM/14/1 — 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/1);

— condannare la ricorrente alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'utilizzo di un criterio di controllo inappropriato da parte della BCE nella valutazione delle circostanze particolari.

— Con tale motivo la ricorrente fa valere che la BCE si è basata su quattro criteri di controllo diversi e in contrasto tra loro, nel valutare se la ricorrente, nonostante soddisfi il criterio dimensionale, debba essere classificata come ente meno significativo sulla base di circostanze particolari ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, comma 2, del regolamento (EU) n. 1024/2013 ([1]) in combinato disposto con l'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 ([2]). Ciascuno di tali criteri di controllo è, di per sé, erroneo.

— La ricorrente sostiene, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 468/2014, perché ricorrano circostanze particolari ciò che rileva è la sussistenza di «circostanze specifiche e fattuali» che rendano inappropriata la classificazione come ente significativo e la relativa sorveglianza centrale da parte della BCE. A parere della ricorrente, risulta inadeguata la classificazione di un ente come significativo operata unicamente sulla base del criterio dimensionale ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 468/2014 quando ciò non è necessario al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento n. 1024/2013, ma è sufficiente, a tal fine, la sorveglianza da parte delle autorità nazionali competenti ai sensi del sistema di vigilanza della Banca centrale europea.

2. Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione nell'apprezzamento dei fatti

— Con tale motivo la ricorrente fa valere che la BCE non ha tenuto in considerazione che, alla luce di quanto sostenuto dalla ricorrente all'udienza e nel procedimento dinanzi al commissione amministrativa del riesame, la classificazione della ricorrente come ente significativo non è necessaria sotto alcun aspetto ai fini del conseguimento degli obiettivi del regolamento n. 1024/2013, e che la classificazione della ricorrente come ente meno significativo concorderebbe anche con i principi del regolamento n. 1024/2013. La tesi della BCE, secondo cui non ricorrerebbero circostanze particolari, è manifestamente erronea.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione

— Con tale motivo la ricorrente deduce che la motivazione della decisione impugnata è incoerente e intrinsecamente contraddittoria. La BCE ha individuato nel complesso cinque criteri di controllo, tra loro non collegati e in contrasto.

— Dalla decisione impugnata non può essere dedotta la motivazione principale. Altresì, le deduzioni della BCE si esauriscono in mere supposizioni e contestazioni.

— Inoltre, la decisione non prende in considerazione, in modo erroneo, quanto sostenuto dalla ricorrente nel procedimento amministrativo. In particolare, la BCE non chiarisce perché le circostanze di fatto e di diritto fatte valere dalla ricorrente non siano state sufficienti a confutare la presunzione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, comma 2, del regolamento n. 1024/2013.

4. Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere dovuto all'illegittimo mancato esercizio del potere discrezionale

— Con tale motivo la ricorrente sostiene che la BCE ha violato l'obbligo di esercitare nel caso di specie la discrezionalità riconosciutale dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1024/2013 e dall'articolo 70, del regolamento n. 468/2014. Pertanto, la BCE è incorsa in uno sviamento di potere.

5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di esaminare e prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti del caso di specie

   — Con tale motivo la ricorrente fa valere che la BCE è venuta meno al proprio dovere di esaminare e prendere in considerazione attentamente e in modo imparziale, nell'esercizio della discrezionalità riconosciutale, tutti i fatti e gli argomenti di diritto rilevanti del caso di specie. In particolare, essa non ha esaminato tutti i fatti e gli argomenti di diritto dedotti dalla ricorrente.

(1) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287, pag. 63).
(2) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (GU L 141, pag. 1).

Ricorso proposto il 30 marzo 2015 — Regno di Spagna/Commissione

(Causa T-143/15)

(2015/C 178/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: M. Sampol Pucurull e M. García-Valdecasas Dorrego, Abogados del Estado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare parzialmente la decisione di esecuzione della Commissione, del 16 gennaio 2015, con la quale determinate spese sostenute dagli Stati membri a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEADER) sono escluse dal finanziamento dell'Unione europea, nella parte in cui tale decisione esclude:

  1. gli aiuti percepiti dalla Spagna negli esercizi finanziari 2009 e 2010 per la regione Andalusia, per un importo totale di EUR 3 586 250,48, più EUR 1 866 977,31 (aiuti diretti disaccoppiati);

  2. le spese sostenute dal Regno di Spagna per la regione di Castiglia e León per un importo di EUR 2 123 619,66 (EUR 1 479,90 + EUR 978 849,95 + EUR 12 597,37 + EUR 1 720,85 + EUR 1 096 710,18 + EUR 32 261,41) corrispondenti alla nozione di «svantaggi naturali» e «misure agroambientali» per gli esercizi di bilancio degli anni 2010 e 2011, e

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Regno di Spagna ritiene che si debba procedere all'annullamento della decisione impugnata per i seguenti motivi:

1. La correzione forfettaria imposta per un importo netto di EUR 5 453 227,79 (aiuti diretti disaccoppiati) è contraria all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, e agli articoli 3 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per due motivi:

   — la Commissione ha interpretato erroneamente l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 796/2004, dal momento che il fatto che i risultati del campionamento aleatorio per gli anni 2008 e 2009 sono stati peggiori rispetto a quelli del campionamento di rischio non implica una violazione di tale articolo e, quindi, non costituisce una violazione del diritto dell'Unione che escluda un finanziamento delle spese agricole conformemente agli articoli 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.